



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DETERMINAZIONE
NUOVE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.**

TESTO COORDINATO APPROVATO

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

INDICE DEGLI ARTICOLI:

- Articolo 1 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari
- Articolo 3 Misura dell'imposta
- Articolo 4 Esenzioni
- Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva
- Articolo 6 Versamento dell'imposta
- Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento
- Articolo 8 Sanzioni
- Articolo 9 Riscossione coattiva
- Articolo 10 Rimborsi e compensazioni
- Articolo 11 Contenzioso
- Articolo 12 Funzionario responsabile dell'imposta
- Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune di Isola di Capo Rizzuto, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal fine, al bilancio di esercizio di ciascun anno e alle relative variazioni ove riguardino l'imposta, nonché al rendiconto di gestione, è allegato un prospetto riassuntivo contenente il gettito complessivo dell'imposta e gli interventi con la stessa finanziati.
5. Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9, 12 e 13 del D.Lgs 23 maggio 2011 n. 79.

Articolo 2 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

- 1: Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Isola di Capo Rizzuto. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Isola di capo Rizzuto.

Articolo 3 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 5, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2016 è dovuta nelle misure riportate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA
ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI – ALBERGO, VILLAGGI – TURISTICI e RESIDENCE TURISTICO - ALBERGHIERO	1 stella	€ 0,50
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 2,00
	5 stelle	€ 2,50
AFFITTACAMERE, CASE per FERIE, CASE e APPARTAMENTI per VACANZE, RESIDENCE, BED & BREAKFAST, AGRITURISMI, CAMPEGGI, RESIDENZE RURALI, CASE RELIGIOSE di OSPITALITA', CENTRI DI SOGGIORNO STUDI e ALTRE ATTIVITA' SIMILARI	Qualsiasi Categoria	€ 1,50
CAMPEGGI	Qualsiasi Categoria	0,30

- 4. La tariffa dell'imposta di soggiorno di cui al precedente comma è ridotta del 50% limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 aprile di ciascun anno che viene considerato di bassa stagione.**

Articolo 4 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età;
- b) i diversamente abili e i loro accompagnatori;
- c) gli anziani da 70 (compresi) in poi;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- e) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale.

Le esenzioni di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

- 1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Isola di Capo Rizzuto, entro il giorno quindici di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi al mese precedente.**
- 2. La dichiarazione è trasmessa preferibilmente per via telematica o mediante altre procedure o modalità definite dall'Amministrazione Comunale e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.**
- 3. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.**
- 4. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.**
- 5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Isola di Capo Rizzuto del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.**
- 6. Tutta la modulistica ed i supporti informativi necessari per la riscossione e la rendicontazione dell'imposta sono messi a disposizione dei gestori delle strutture ricettive gratuitamente dal Comune.**

Articolo 6 Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1[^], entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Isola di Capo Rizzuto. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1[^].

Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
- b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Isola di Capo Rizzuto.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, che potranno essere richiesti in qualsiasi periodo dell'anno;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta;
 - d) l'Amministrazione per l'esercizio dell'attività di controllo, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi di forme di collaborazione esterna, reclutati secondo norma e di volta in volta.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1[^], le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1[^], lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161[^] e 162[^], della L. n. 296/2006.

Articolo 8 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1[^], primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art 5, comma 1 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1[^] e 2[^], per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1[^], del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1[^], nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2[^], comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2[^], 3[^] e 4[^] del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

Articolo 10 Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Articolo 11 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 12 Destinazione del gettito d'imposta

Ai sensi del comma 1, articolo 4, il relativo gettito d'imposta, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, animazione turistico – territoriale e sportiva di intrattenimento, con significativa ricaduta di presenza turistica sul territorio.

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali.

Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Isola di Capo Rizzuto.

ALLEGATO "A"

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno.

All'art. 1, comma 2, le parole "*dall'1.06.2013 al 30.09.2013 di ogni anno.*" sono sostituite dalle seguenti "*dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.*"

All'art. 1, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs 23/2011, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune di Isola di Capo Rizzuto, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal fine, al bilancio di esercizio di ciascun anno e alle relative variazioni ove riguardino l'imposta, nonché al rendiconto di gestione, è allegato un prospetto riassuntivo contenente il gettito complessivo dell'imposta e gli interventi con la stessa finanziati."

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 Misura dell'imposta"

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 5, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.*
- 2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.*
- 3. L'imposta di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2016 è dovuta nelle misure riportate nella tabella che segue:*

TIPOLOGIA	CLASSIFICAZIONE	TARIFFA
ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI – ALBERGO, VILLAGGI – TURISTICI e RESIDENCE TURISTICO - ALBERGHIERO	1 stella	€ 0,50
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,50
	4 stelle	€ 2,00
	5 stelle	€ 2,50
AFFITTACAMERE, CASE per FERIE, CASE e APPARTAMENTI per VACANZE, RESIDENCE, BED & BREAKFAST, AGRITURISMI, RESIDENZE RURALI, CASE RELIGIOSE di OSPITALITA', CENTRI DI SOGGIORNO STUDI e ALTRE ATTIVITA' SIMILARI	Qualsiasi Categoria	€ 1,50
CAMPEGGI	Qualsiasi Categoria	€ 0,30

- 4. La tariffa dell'imposta di soggiorno di cui al precedente comma è ridotta del 50% limitatamente al periodo 1° gennaio - 30 aprile di ciascun anno che viene considerato di bassa stagione"*

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 Obblighi del gestore della struttura ricettiva"

- 1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Isola di Capo Rizzuto, entro il giorno quindici di ciascun mese, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi al mese precedente.*
- 2. La dichiarazione è trasmessa preferibilmente per via telematica o mediante altre procedure o modalità definite dall'Amministrazione Comunale e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.*
- 3. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.*

4. *Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto al soggetto passivo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.*
5. *Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Isola di Capo Rizzuto del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.*
6. *Tutta la modulistica ed i supporti informativi necessari per la riscossione e la rendicontazione dell'imposta sono messi a disposizione dei gestori delle strutture ricettive gratuitamente dal Comune."*

All'art. 12 l'ultimo periodo è abrogato.

All'art. 13 l'ultimo periodo è abrogato.
